



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

FRANCESCO SPORTA CAPUTI

La procedura di sovraindebitamento ex legge n. 3/2012:
problemi interpretativi aperti e possibili soluzioni esegetiche



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<http://edizionidjsge.uniba.it/>

SAGGI

FRANCESCO SPORTA CAPUTI

LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE N. 3/2012: PROBLEMI INTERPRETATIVI APERTI E POSSIBILI SOLUZIONI ESEGETICHE*

ABSTRACT

La disciplina delle procedure di sovraindebitamento del debitore (civile e commerciale) non fallibile, contenuta nella legge n. 3/2012, si presenta lacunosa e poco chiara, ponendo all'interprete numerosi dubbi interpretativi di non facile soluzione.

Lo scopo del presente saggio è quello di individuare i problemi esegetici più delicati ed attuali messi in luce dall'applicazione pratica, segnalando possibili soluzioni interpretative individuate anche mediante il ricorso analogico/sistematico agli istituti regolati dalla legge fallimentare.

The rules of the procedure of agreement for over indebtedness, contained in the law n. 3/2012, are deficient and unclear, setting to the interpreter numerous interpretative doubts of not easy solution.

The purpose of the present essay is that to report the most relevant hermeneutic problems arising from the practical implementation, and to point out some possible interpretative solutions, also provided by the analogical/systematic implementation of the similar bankruptcy law principles.

PAROLE CHIAVE

Sovraindebitamento / problemi interpretativi / possibili soluzioni

Procedure of agreement for over indebtedness / hermeneutic problems / possible solutions

SOMMARIO: 1. La doverosa precisazione: l'individuazione del *dies a quo* della sospensione delle procedure esecutive (anche immobiliari) per effetto della presentazione della proposta di sovraindebitamento. – 2. Sul presupposto soggettivo di accesso alle procedure di sovraindebitamento: se l'imprenditore che ha cessato la propria attività da tempo e che ha debiti residui derivanti dall'attività d'impresa abbia o meno la qualifica

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. Il testo riproduce, con l'aggiunta di note e riferimenti bibliografici, il contenuto di un intervento nel Convegno intitolato "Esecuzione immobiliare e sovraindebitamento: problemi aperti", svoltosi a Taranto il 30.05.2018 nell'ambito dell'attività di formazione continua professionale erogata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto e dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Taranto che hanno fornito il relativo patrocinio, su iniziativa dell'Associazione Forense Messapica, dell'Associazione Nazionale Forense "Lucio Tomassini", con il patrocinio altresì della Fondazione Scuola Forense Taranto.

di consumatore. – 3. Sul termine di durata massima quinquennale della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento. – 4. Sull'applicazione del principio del concorso alle procedure di sovraindebitamento, sulla possibilità di non includere taluni creditori e sui riflessi sulla *par condicio creditorum*. – 5. Sulla (in)falcidiabilità del credito IVA e sull'applicazione analogico/sistematica dell'art. 182-ter L.F. dopo Corte di Giustizia CE, sent. 7 giugno 2016. – 6. Sulla portata applicativa della moratoria annuale ex art. 8, comma 4, legge n. 3/2012 e sul preteso pagamento integrale dei creditori muniti di cause legittime di prelazione.

Le riflessioni che seguono prendono spunto dall'esperienza derivante dall'applicazione della legge n. 3/2012 che, oltre ad essere di recente introduzione, è ancor di più recente applicazione pratica.

Come noto, la legge n. 3/2012 è un testo normativo che, stante la criticabile tecnica legislativa¹ che ne ha contraddistinto l'introduzione nell'ordinamento giuridico, pone numerosi interrogativi tanto di inquadramento teorico-sistematico quanto di applicazione pratico-operativa.

Il mio intervento si strutturerà dunque in una doverosa precisazione, in via di premessa, seguita poi dalla segnalazione di almeno cinque problemi interpretativi aperti, sui quali indicherò la mia proposta di soluzione, talvolta non allineata ai primi orientamenti della giurisprudenza fino ad ora formatasi.

1. In via di premessa, appare utile ricordare che la legge n. 3/2012 prevede due distinte procedure volte alla risoluzione di situazioni di sovraindebitamento di debitori civili o di debitori commerciali non fallibili (sono ricompresi anche gli imprenditori agricoli e le *start-up* innovative regolate dal D.L. n. 178/2012, per i primi cinque anni di attività, poiché comunque sottratte nello stesso periodo alle procedure fallimentari ex RD n. 267/1942):

- la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore.

Nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la legge distingue tra due sub-procedure basate sulla proposta di un piano di composizione della crisi:

1. Quella espressa è ormai più che una critica puntuale, una consapevolezza acquisita e ricorrente della necessità primigenia dell'interprete di dedicare buona parte delle proprie energie alla ricostruzione ortopedica della lettera della norma, dalla quale poi trarre il significato proprio delle parole ai sensi dell'art. 12 disp. preliminari al Codice civile, con il rischio strisciante che una imperfezione nella prima porti a risultati "sorprendenti" del secondo.

a) l'accordo con i creditori *ex art. 10* legge n. 3/2012 (riservato all'imprenditore commerciale non fallibile, all'imprenditore agricolo, al debitore civile);

b) il piano del consumatore *ex art. 12-bis* legge n. 3/2012 (riservato solo al debitore civile avente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) legge n. 3/2012.

Va in primo luogo sgombrato il campo da un equivoco piuttosto ricorrente: l'effetto della sospensione della procedura esecutiva in corso non è mai ricondotto dalla norma alla mera richiesta di nomina di un Gestore della crisi (cd. OCC), sia che la nomina venga chiesta al Presidente del Tribunale nell'ambito di un procedimento di Volontaria Giurisdizione, sia che la nomina venga richiesta ai responsabili degli Organismi di composizione della crisi istituiti dagli ordini professionali o da soggetti privati a ciò abilitati.

L'effetto della sospensione è ancorato dalla legge ad un momento successivo ed ulteriore, cioè quello in cui la proposta di composizione della crisi o anche l'alternativa liquidatoria del patrimonio risultano formalizzate e "assequate" dal Gestore della crisi.

Difatti, per la procedura di accordo con i creditori, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), la sospensione delle procedure esecutive in corso ed il divieto di iniziare nuove procedure esecutive o di attivare misure cautelari opera dalla data del decreto con il quale il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della proposta.

Il verbo "dispone" utilizzato dalla norma porterebbe a qualificare come una sorta di "atto dovuto" del Giudice delegato il provvedimento di sospensione delle procedure esecutive in corso.

Il tempo indicativo presente non lascerebbe dubbi circa la doverosità da parte del giudice dell'adozione di detto provvedimento sospensivo, così da lasciar ritenere che la proposta di accordo in possesso dei requisiti di legge, una volta iscritta a ruolo e corredata di tutta la documentazione richiesta e superato il vaglio di completezza da parte del giudice, debba portare quest'ultimo a disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso, non concedendo la norma spazio per una decisione differente.

Per la procedura di piano del consumatore, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 2, la sospensione delle procedure esecutive opera dalla data del decreto con il quale il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della proposta.

Per la procedura di piano del consumatore, tuttavia, la segnalata doverosità dell'adozione del provvedimento di sospensione sembrerebbe lasciare il passo alla facoltatività, stante il tenore letterale della norma.

Difatti, per il piano del consumatore

1) la sospensione è facoltativa, nel senso che è rimessa al libero apprezzamento del giudice, che può disporla quando accerti e si convinca che la prosecuzione delle procedure esecutive in corso possa pregiudicare la fattibilità del piano, ossia qualora accerti l'esistenza di un nesso di strumentalità avversa tra la prosecuzione dell'esecuzione e la fattibilità del piano, sulla base di un giudizio *ex ante* di tipo prognostico;

2) la sospensione, qualora concessa, riguarda solo quelle procedure esecutive ("*specifici procedimenti di esecuzione forzata*" dice la norma) la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, potendo restare escluse dalla sospensione altre procedure esecutive che detti riflessi negativi non producono (sempre sulla base di un giudizio prognostico *ex ante* richiesto al giudice).

In merito alla procedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b), la sospensione delle procedure esecutive in corso ed il divieto di iniziare nuove procedure esecutive o di attivare misure cautelari opera dalla data del decreto con il quale il giudice dichiara aperta la procedura di liquidazione, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14-*ter* della domanda. Anche per questa procedura sembrerebbe sussistere la doverosità dell'adozione del provvedimento di sospensione delle procedure esecutive.

2. Un primo problema interpretativo concerne l'esatta delimitazione del presupposto soggettivo di accesso alle procedure di sovraindebitamento in relazione alla qualifica di "consumatore".

Si consideri il caso di un soggetto che ha cessato la propria attività d'impresa da oltre un decennio e che si venga a trovare in una situazione di sovraindebitamento *ex art. 6 legge n. 3/2012* a causa di debiti contratti successivamente alla cessazione dell'attività d'impresa, oltre che a causa di debiti fiscali per IVA e contributi derivanti dall'attività d'impresa ancora pendenti, risultanti da Cartelle di pagamento emesse dal concessionario della riscossione.

L'interrogativo è se questo soggetto, non più imprenditore al momento della presentazione del ricorso per accesso alla procedura di sovraindebitamento, possa qualificarsi come "consumatore" e quindi accedere allo strumento previsto dall'art. 12-*bis*, oppure mantenga la qualità di imprenditore in virtù della pendenza di alcuni debiti d'impresa e possa accedere solo allo strumento dell'accordo con i creditori *ex art. 10*.

Stando alla lettera della norma, il soggetto non avrebbe la qualifica di "consumatore" e dovrebbe dunque accedere solo alla procedura di accordo con i creditori *ex artt. 8 e 10 legge n. 3/2012*.

Accedendo a questa interpretazione letterale, il sovraindebitato proponente

sarebbe obbligato a depositare le scritture contabili degli ultimi tre anni, con attestazione della conformità all'originale.

Tuttavia, va notato che

a) sul piano della coerenza logico-sistematica

– l'ossequio formale della lettera della norma porterebbe al deposito delle scritture contabili degli ultimi tre anni di attività, ossia di un periodo antecedente di oltre un decennio (nell'esempio fatto) rispetto al momento di richiesta di accesso alla procedura di sovraindebitamento;

– atteso che il deposito delle scritture contabili, in tutte le procedure concorsuali, sia *ex RD n. 267/1942* sia *ex legge n. 3/2012*, ha lo scopo di illustrare la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del soggetto interessato ai fini della stima delle prospettive di soddisfazione dei creditori, è lecito chiedersi quale valore informativo e segnaletico possano avere le scritture contabili riferite ad un decennio antecedente al momento di accesso alla procedura di sovraindebitamento nella forma dell'accordo con i creditori, e quali informazioni attuali si possano trarre circa l'esistenza e l'ammontare dei debiti;

b) sul piano della interpretazione letterale della norma

– l'art. 9, comma 3, legge n. 3/2012 utilizza l'indicativo presente «l'imprenditore che svolge attività d'impresa», il che postula in maniera inequivoca il requisito dell'attualità dello svolgimento dell'attività d'impresa; il che contrasta quindi con la figura presa in considerazione nell'esempio fatto di un imprenditore che ha cessato la propria attività ormai da un decennio;

– da ultimo, l'art. 12-*bis*, comma 3, legge n. 3/2012 così si esprime riguardo all'ampiezza del sindacato del giudice delegato in fase di omologa del piano del consumatore: «Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, ...». I crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo sono i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'IVA e le ritenute operate e non versate.

In altri termini, è lo stesso legislatore che espressamente prevede che il giudice delegato possa omologare un piano del consumatore purché questo assicuri il pagamento integrale dell'IVA (ma su questo tema, si rinvia al par. 5) ed è giocoforza concludere che un piano del consumatore può contemplare un debito IVA solo se questo debito sia un residuo della ormai cessata attività d'impresa un tempo svolta dall'attuale "consumatore" il quale, accanto al debito IVA ormai storico, ha aggiunto debiti contratti per la sua esistenza "civile", al di fuori di qualsiasi collegamento oggettivo-funzionale con un'attività d'impresa.

Si tratta, a mio avviso, di conclusione piana, suffragata dal dato letterale, scavra da ogni tipo di sofisticata tecnica esegetica che tenda a sfumare la evidente con-

traddizione letterale dell'art. 12-*bis*, comma 3, con la nozione di "consumatore" di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), legge n. 3/2012 sulla scorta di una ritenuta coerenza logica della legge e di una "impellente" interpretazione sistematica delle norme.

A mio avviso, quella che appare ai più una contraddizione da attribuire alla sciattezza legislativa ormai da tutti denunciata nell'ultimo decennio è invece una chiara soluzione offerta dalla lettera della norma per il caso in esame di soggetto ora "consumatore" che ha cessato la propria attività di impresa e che ha debiti tributari residui.

A me pare, dunque, che l'ossequio formale della norma conduca ad un risultato pratico-operativo illogico, scarsamente utile e, soprattutto, lontano dalla finalità della legge n. 3/2012.

D'altro canto, l'accesso dell'*ex* imprenditore alla procedura del piano del consumatore, piuttosto che apparire, come *prima facie* si è indotti a pensare, una violazione (o forzatura) della norma, gravida di ricadute negative sul ceto creditorio, finisce invece per assicurare a quest'ultimo maggiori tutele, atteso che:

a) nella procedura di piano del consumatore, la fase concordataria con il ceto creditorio è sostituita dalla previsione di un documento ulteriore, la relazione particolareggiata dell'OCC *ex* art. 9, comma 3-*bis*, legge n. 3/2012, che scandaglia le ragioni del sovraindebitamento, nell'ottica della valutazione della meritevolezza del debitore rispetto all'accesso alla procedura, (la norma richiede «l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni»), le ragioni della incapacità di adempiere, ed esprime poi un giudizio sulla completezza della documentazione presentata nonché sull'attuabilità e fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

b) nella procedura di piano del consumatore, il carattere giurisdizionale del procedimento è ancora più spiccato rispetto all'accordo con i creditori.

Difatti, nell'accordo con i creditori, il giudice delegato è chiamato alla mera omologazione dell'accordo raggiunto tra il sovraindebitato ed il ceto creditorio, una volta verificato il rispetto dei requisiti minimi di soddisfazione dei crediti previsti dall'art. 7 e valutata la convenienza della proposta in termini di trattamento del creditore dissenziente rispetto al soddisfacimento assicurato dall'alternativa liquidatoria (cfr. art. 12).

Nel piano del consumatore, il sindacato del giudice delegato è estremamente ampio, atteso che, per colmare il difetto di una fase pattizia tra il ceto creditorio ed il sovraindebitato, l'art. 12-*bis*, comma 3 prevede che il giudice:

1) verifica la fattibilità del piano: si tratta di una fattibilità da intendere in senso tecnico finanziario e contabile e non solo formale e giuridico;

2) verifica l'idoneità del piano al soddisfacimento dei crediti impignorabili *ex* art. 545 cpc e dei crediti *ex* art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012;

3) verifica la meritevolezza del sovraindebitato, ossia che questi non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

4) verifica che il sovraindebitato non abbia colposamente provocato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In altri termini, nel piano del consumatore vi sono maggiori garanzie procedurali poste a tutela, oltre che del sovraindebitato “onesto, ma sfortunato”, soprattutto del ceto creditorio, al quale il legislatore impone un sacrificio solo in casi di reale necessità e di imprevedibilità del sovraindebitamento.

Aperture imprevedute nel senso della conclusione da me caldeggiata (della ricostruzione ampia del perimetro del “consumatore”), si colgono in una delle pochissime pronunce di legittimità ad oggi conosciute in tema di sovraindebitamento.

In Cass. civ., sent. 01.02.2016, n. 1869², in merito al presupposto soggettivo ed alla qualità di consumatore nella legge n. 3/2012, il Supremo collegio così si è pronunciato:

Ritiene conclusivamente il Collegio, esprimendo il principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, che, ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l’attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l’art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3.

3. Altro problema aperto, che sovente condiziona l’omologabilità di un piano del consumatore o di un accordo con i creditori, concerne la durata massima del piano.

2. In www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 14147 – pubb. 10/02/2016.

Nonostante sul punto il dato normativo nulla preveda, è ormai diffuso (e purtroppo acriticamente seguito) l'orientamento della giurisprudenza (formatosi in materia mutuando gli omologhi principi di diritto elaborati in tema di concordato preventivo) di individuare quale durata massima del piano di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento il quinquennio. L'orizzonte temporale quinquennale è ritenuto il giusto compromesso tra le esigenze del debitore sovraindebitato e gli interessi, contrapposti ma altrettanto meritevoli di tutela, del ceto creditorio, i cui sacrifici devono essere contenuti nel tempo. Andando oltre nel tempo, il delicato equilibrio verrebbe alterato, conducendo alla non omologabilità della proposta di sovraindebitamento.

Fra i primi tribunali a pronunciarsi in tal senso, va ricordato il Trib. di Rovigo, decr. 13 dicembre 2016³ che ha testualmente previsto che

Benché la legge n. 3 del 2012 non ponga alcun limite temporale alla durata del piano del consumatore, può validamente applicarsi il limite temporale quinquennale individuato dalla giurisprudenza con riferimento alla durata del piano di concordato preventivo, soluzione da interpretarsi con particolare rigore in considerazione della natura sostanzialmente coattiva del piano del consumatore, ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso sulla proposta del debitore.

Va osservato che questo criterio ha una sua logica ed una giustificazione, anche sul piano strettamente economico–commerciale, nella procedura di concordato preventivo, dove il soggetto proponente è un imprenditore commerciale medio–grande ed il dinamismo dell'attività imprenditoriale e l'orizzonte temporale di riferimento dell'attività di impresa ben si conciliano con il quinquennio. Anzi, in termini più strettamente aziendali, è ritenuto congruo ed aderente alla realtà economica un orizzonte temporale previsionale di massimo 3 anni, superato il quale le stime economiche diventa molto più opinabili ed incerte.

La descritta dinamica aziendale e, di riflesso, l'orizzonte temporale di riferimento dei tre/cinque anni, non si riscontrano, nel piano del consumatore, ove la composizione qualitativa dei debiti contratti dal consumatore depone per una maggiore staticità e per un minore dinamismo dei flussi finanziari in entrata ed in uscita. Il che si traduce in un allungamento dell'orizzonte temporale di riferimento caratterizzato da maggiore attendibilità delle previsioni dei flussi finanziari.

A conferma del fatto che il riferito orientamento giurisprudenziale è solo diffuso, ma non ancora (per fortuna) consolidato, basti aver riguardo ad altre pronunce di merito di segno opposto.

3. In www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 16453 – pubb. 22/12/2016.

Il Trib. di Reggio Emilia, decr. 18 novembre 2016⁴, ha difatti omologato un piano del consumatore con durata di 16 anni e 8 mesi. Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, mentre i crediti privilegiati (credito per mutuo ipotecario) sono soddisfatti nella misura del 40% ed i crediti chirografari nella misura del 20%, mediante il pagamento di n. 190 rate mensili crescenti a decorrere dal primo anno successivo all'omologa del piano, fino al raggiungimento di un importo pari al valore di stima di € 85.000,00 dell'unico immobile posseduto dal sovraindebitato.

Ancora, nello stesso periodo, il Trib. di Napoli Nord, sez. III civile, decr. 05 dicembre 2016⁵, ha omologato un piano del consumatore avente durata di 120 mesi.

Il provvedimento si presenta molto articolato ed ampiamente motivato, anche su altri punti problematici della normativa in commento che saranno trattati più avanti, e così testualmente prevede

- considerato che la proposta prevede il pagamento del 57% del debito ipotecario nei confronti di C. e del 20% del debito chirografario nei confronti dell'Agente della riscossione, nonché il pagamento integrale delle spese di giustizia (avendo l'avv. Lippiello rinunciato al proprio compenso), prevedendo una moratoria fino al 20 marzo 2018 (e quindi nel rispetto del disposto dell'art. 8 co. 4 L. n. 3 del 2012) per il pagamento nei confronti di C.. In particolare sono previste n. 120 rate mensili da Euro 739,16;
- rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- ritenuto che la durata complessiva del piano, pari a 120 mesi, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione non solo della situazione personale e patrimoniale dell'istante e della sua capacità di adempimento, ma anche del fatto che esso è stato oggetto di riduzione con l'integrazione al piano depositata in data 28.11.2017 e sollecitata da questo Giudice;
- ritenuto infine nonostante l'opposizione di C. e dell'Agenzia delle Entrate, questo giudice ritiene di poter comunque omologare il presente piano e ciò perché i relativi crediti possono plausibilmente essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria: infatti dalla stima depositata in atti e favorevolmente valutata dall'OCC, il valore dell'immobile è stato stimato in Euro 80.000. Orbene tenendo conto di tale valore, della circostanza che solitamente nelle procedure esecutive il valore dell'offerta minima è fissato nel 75% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle procedure esecutive, il valore di Euro 76.882,44 pagato a C. in ossequio del piano appare con ogni probabilità maggiore rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva.

4. In www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 16320 – pubb. 02/12/2016.

5. In <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18679.pdf>.

Ne deriva che l'acritica applicazione del limite massimo di cinque anni alla durata del piano di ristrutturazione del debito e di composizione della crisi da sovraindebitamento va adeguatamente criticata e respinta, purché vi siano valide ragioni in fatto ed in diritto per spostare più avanti nel tempo il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi del debitore e del ceto creditorio.

4. Altro problema aperto, ampiamente dibattuto in dottrina e tendenzialmente risolto in senso positivo⁶, concerne la natura concorsuale delle procedure di sovraindebitamento e la conseguente applicazione analogica del principio del concorso di matrice fallimentare.

La natura concorsuale delle procedure di sovraindebitamento è esplicitamente riconosciuta dall'art. 6 legge n. 3/2012 che, nell'ambito delle definizioni, così si esprime: «Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo».

L'art. 7, comma 2, lett. a) legge n. 3/2012 di nuovo prevede:

«La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo».

La natura concorsuale delle procedure di sovraindebitamento comporta dunque l'applicazione alle stesse, almeno in via analogica, degli effetti dell'apertura del concorso dei creditori nella fase di soddisfazione sul patrimonio del debitore, qualora la legge n. 3/2012 nulla preveda sul punto.

I noti principi di matrice fallimentare, applicabili a tutte le procedure aventi natura concorsuale, sono enunciati dagli artt. 51–52 L.F., talvolta trasposti espressamente nella legge n. 3/2012, talaltra no. Essi sono:

– il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ed azioni cautelari sui beni oggetto della procedura (art. 51 L.F.; art. 10, comma 2, lett. c), legge n. 3/2012; art. 12–*bis*, comma 2, legge n. 3/2012; art. 14–*quinquies*, comma 2, lett. b), legge n. 3/2012);

– il concorso di tutti i creditori nella soddisfazione sui beni del debitore, di modo che i creditori non possono più agire individualmente, ma devono far valere le proprie ragioni nell'ambito della procedura concorsuale prescelta (art. 52 L.F.);

– la piena operatività della *par condicio creditorum* ex art. 2741 c.c., fatte salve le cause legittime di prelazione (privilegio, ipoteca, pegno);

6. Sulla natura concorsuale della procedura Maimeri, 2013, pag. 199 ss.; Fortunato S., 2013, 1 ss.; Manente, 2013, 563–568; Caterino, 2013, 1 ss.

- la sospensione del corso degli interessi sui crediti pecuniari (art. 55 L.F., art. 9, comma 3–*quater*, legge n. 3/2012; art. 14–*ter*, comma 7, legge n. 3/2012) e la scadenza di tutti i debiti alla data della dichiarazione di fallimento (art. 55, co. 2 e 59 L.F.);
- la vincolatività dell'accordo raggiunto ed omologato per tutti i creditori individuati dalla procedura con causa anteriore all'apertura della stessa (art. 184 e art. 182–*bis*; art. 12, comma 3, legge n. 3/2012; art. 12–*ter*, comma 2, legge n. 3/2012);
- la dettagliata regolamentazione della fase di accertamento del passivo (art. 92 ss. L.F. art. 14–*septies* e 14–*octies* legge n. 3/2012).

Se dunque le procedure di cui alla legge n. 3/2012 sono procedure concorsuali “diverse” ed applicano i principi del concorso di matrice fallimentare, non dovrebbe essere possibile escludere dalle regole del concorso uno o più creditori, peraltro di rango chirografario, assicurandone la soddisfazione integrale, e prevedere di converso percentuali elevate di falcidia nei confronti di altri creditori, magari di rango ipotecario e privilegiato.

Purtroppo a tali soluzioni sono approdati taluni tribunali di merito, probabilmente a causa dell'incertezza legata alla prima applicazione della lacunosa legge n. 3/2012.

In particolare, il Trib. di Ascoli Piceno, decr. 03 aprile 2014⁷, di omologazione del piano del consumatore, ha chiaramente affermato che nell'ambito del piano del consumatore non è previsto il rispetto della *par condicio creditorum*. Non è dato comprendere, tuttavia, quale sia stato l'iter logico–giuridico che ha portato il giudicante all'esposta conclusione.

Va altresì segnalata, sempre in tema di disapplicazione (invero, assiomatica) della *par condicio creditorum* al piano del consumatore, la recente decisione del Trib. di Taranto, decr. 2 maggio 2017⁸, di omologazione di un accordo con i creditori.

Il provvedimento richiamato ha omologato l'accordo con i creditori ammettendo che fosse di fatto escluso dall'accordo, e dal relativo pagamento rateale, il debito verso la banca, saldato secondo l'originario piano di ammortamento.

Più nel dettaglio, il contenuto dell'accordo omologato è il seguente. Il credito vantato da una finanziaria, di rango chirografario, è stato escluso dall'accordo e dal relativo voto, poiché soddisfatto nella misura del 100%, secondo l'originario piano di ammortamento accordato al debitore. Il credito vantato dall'INPS per contributi I.V.S. coltivatori diretti e I.V.S. operai a tempo determinato, assistito invece da privilegio *ex* art. 2778, n. 1), c.c., è stato oggetto dell'accordo con i creditori con previsione di soddisfazione nella misura del 44% ed entro il termine di cinque

7. In www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 13731 – pubb. 26/11/2015.

8. Il provvedimento citato non è ancora edito.

anni, con mantenimento dell'ipoteca legale sull'unico immobile di proprietà del sovraindebitato durante la fase di attuazione dell'accordo.

Nelle due pronunce di merito richiamate, mi pare evidente che l'attenzione per la risoluzione dei nuovi problemi interpretativi posti dalla legge n. 3/2012, quali quello della durata del piano di composizione e quello della portata della moratoria *ex art. 8, comma 4, legge n. 3/2012* (sul quale si rinvia *infra* al par. 6), abbia infine portato alla violazione delle regole sul concorso dei creditori nelle procedure concorsuali, con buona pace della *par condicio creditorum* pure recata da una norma generale qual è l'art. 2741 c.c.

5. Altro problema aperto in materia di sovraindebitamento concerne il trattamento del credito IVA e per ritenute nell'ambito del piano di ristrutturazione del debito.

L'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3/2012 prevede testualmente: «In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento»

La norma sancisce in altre parole il principio dell'infalciabilità del credito IVA sulla base del medesimo principio enunciato dall'art. 182-*ter* L.F. in materia di transazione fiscale, nel testo *ratione temporis* vigente; era garantita così al momento dell'emanazione della legge n. 3/2012 una coerenza di sistema del trattamento concordatario (e concorsuale) del credito IVA.

Tuttavia, in materia di transazione fiscale *ex art. 182-ter* L.F., il fermento interpretativo è stato ampio e persistente. Dopo un lungo travaglio giurisprudenziale, sia di merito, sia di legittimità, sia costituzionale, che teneva conto della posizione di totale chiusura da parte dell'Amministrazione finanziaria e del legislatore – posizione fondata sul carattere comunitario dell'IVA e sulla destinazione “comunitaria” di parte del suo gettito che si riteneva ne imponesse dunque l'intangibilità a livello nazionale⁹ – la Corte di Giustizia UE, investita della questione pregiudiziale sollevata dai giudici di merito italiani, nell'esercizio della esclusiva funzione di interpretazione del diritto dell'Unione europea, nella nota sent. Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016, Causa C-546-14¹⁰, ha affermato che le norme del Trattato UE e delle direttive non ostano ad una soddisfazione parziale del credito IVA,

9. Sulla lunga elaborazione legislativa e sui rilevanti problemi interpretativi di carattere sistematico sollevati dall'art. 182-*ter* si consentì rinvia a Sporta Caputi, 2013, 674 ss.

10. In www.curia.europa.eu, 2016; *Foro it.*, 2016, IV, 263, con nota di Fabiani M. e Perrino; *Riv. dir. trib.*, 2016, IV, 61, con nota di Albano; *Riv. giur. trib.*, 2016, 465, con nota di Antonelli; *Giur. comm.*, 2017, II, 324, con nota di De Quattro; *Riv. trim. dir. trib.*, 2016, 979, con nota di Ariatti; *Corr. trib.*, 2016, 1555, con nota di Ficari; *Boll. trib.*, 2016, 890, con nota di Russo; *Riv. dott. comm.*, 2016, 331.

quando si dimostri che tale credito non avrebbe un trattamento migliore nella prospettiva liquidatoria del fallimento.

In virtù di tale apertura comunitaria, con l'art. 1, comma 8, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il legislatore ha modificato, per quanto di ragione, l'art. 182-*ter*, eliminando il divieto di falcidia IVA e consentendone, di converso, il pagamento in falcidia purché venga assicurato un trattamento non inferiore a quello assicurato dal ricavato in caso di liquidazione del bene mobile sul quale insiste il privilegio del credito IVA, avuto riguardo al valore di mercato dello stesso bene.

Lo stesso principio della falcidiabilità dell'IVA è stato poi esteso in via interpretativa dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano decr. 29/12/2016¹¹) anche al credito per ritenute operate e non versate, pure qualificato come intangibile dal richiamato art. 182-*ter*.

In ragione di tale evoluzione normativa ed interpretativa registrata sull'art. 182-*ter*, si è però venuta a creare la situazione paradossale per cui il credito per IVA e per ritenute operate e non versate è falcidiabile nell'ambito della transazione fiscale di matrice fallimentare, mentre resterebbe intangibile nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento ex art. 7 legge n. 3/2012, come eccepito costantemente e con convinzione dall'Agenzia delle entrate¹².

Invero, stante l'*eadem ratio* della procedura concordataria di matrice fallimentare e di quella del sovraindebitamento, entrambe qualificabili come strumenti pattizi di risoluzione della crisi (anche da sovraindebitamento), una interpretazione evolutiva e, soprattutto, costituzionalmente orientata, suggerisce, a mio avviso, di interpretare il divieto di falcidia IVA e ritenute posto dall'art. 7 legge n. 3/2012 come un divieto ormai depotenziato di forza cogente alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale e legislativa registrata sull'art. 182-*ter* e sull'omologo divieto ormai caduto. Ciò anche tenuto conto della notazione per cui il divieto di falcidia del credito IVA di cui all'art. 7 della legge n. 3/2012 era stato modellato sul corrispondente divieto previsto in materia di transazione fiscale, come indicato altresì nella relazione ministeriale di accompagnamento della stessa legge n. 3/2012.

Una pronuncia di merito (Trib. Pistoia, decr. 26 Aprile 2017¹³ di dichiarazione di apertura della procedura di accordo con i creditori e di fissazione udienza), è giunta di recente al medesimo risultato facendo leva su un altro principio, quello del primato del diritto comunitario, affermando la disapplicazione delle regole e dei divieti nazionali previsti dall'art. 7 della legge n. 3/2012 poiché in contra-

11. In www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 16513 – pubb. 13/01/2017.

12. Cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 6 maggio 2015.

13. In www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 17339 – pubb. 26/05/2017.

sto con il diritto comunitario come interpretato dalla Corte di Giustizia, sent. 07/04/2016, Causa C-546-14 in relazione all'art. 182-*ter* L.F. e proponendo, così, una interpretazione dell'art. 7 conforme al diritto comunitario.

Per questa via, afferma il Giudice di merito citato, si può giungere ad affermare che l'art. 7 replica in maniera neutrale la regola comunitaria secondo la quale lo Stato membro ha l'obbligo di garantire il prelievo integrale dell'IVA, mentre non replica la norma derivata che prevede l'obbligo dello Stato membro di assicurare comunque il miglior prelievo possibile, tenuto conto delle situazioni del singolo caso.

Da ultimo, il Trib. di Udine, ord. 4 maggio 2018¹⁴, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3/2012 per contrasto con l'art. 3 Cost., considerato il diverso trattamento del credito IVA previsto dall'art. 182-*ter* L.F.

6. L'ultimo dei problemi aperti oggetto di analisi concerne l'esatta delimitazione della portata applicativa della moratoria annuale dei pagamenti *ex* art. 8, comma 4, legge n. 3/2018.

Il tema, oltre che rilevante sul piano dogmatico, è di cruciale rilevanza pratica ai fini della sostenibilità della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ciò soprattutto alla luce dell'orientamento di una parte della giurisprudenza che ha ritenuto di scorgere nella lettera della norma una sorta di automatismo tra la richiesta di moratoria *ex* art. 8, comma 4 ed il conseguente obbligo di integrale pagamento dei crediti muniti di causa legittima di prelazione.

In base a detto automatismo, qualora il sovraindebitato chieda la moratoria annuale sui pagamenti dei crediti muniti di cause legittime di prelazione, egli si impegnerebbe automaticamente al pagamento integrale ed istantaneo di detti crediti alla scadenza dell'anno di moratoria; nessuna falcidia sarebbe in tal caso ammissibile su detti crediti.

L'art. 8, comma 4 della legge n. 3/2012 espressamente prevede «La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione».

Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità, enunciando un principio di diritto che non brilla certo per chiarezza e semplicità; la Cass. civ., Sez. I, Sent., 23-02-2018, n. 4451¹⁵ ha testualmente affermato quanto segue:

14. In <https://www.unijuris.it/node/4101>.

15. In <https://www.unijuris.it/node/3988>.

Il primo motivo di ricorso assume che il provvedimento impugnato ha errato nel ritenere che il termine dilatorio fissato dalla norma dell'art. 8, comma 4 Legge – per cui il piano può “prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione” per il pagamento dei creditori privilegiati – sia “tassativo e non possa essere derogato”.

Il motivo è infondato.

Come correttamente ha rilevato la decisione del Tribunale di Asti, il termine fissato dalla norma ha natura non processuale, ma sostanziale. La possibilità di moratoria, che risulta concessa dalla legge, viene d'altro canto a incidere sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione.

[...]

Del resto, l'indisponibilità del termine di cui all'art. 8, comma 4, per differimenti di durata ultrannuale si manifesta propriamente coerente con il regime vigente per il concordato preventivo, per il quale “la regola generale... del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato c.d. “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi “normali”, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti” (cfr. Cass., 9 maggio 2014, n. 10112).

In verità, del tutto apodittica appare l'affermazione della pretesa natura sostanziale, in luogo di quella processuale, del termine annuale di moratoria recato dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3/2012.

A me pare, di converso, che la natura puramente processuale (o, meglio, procedurale) del termine in parola sia *in re ipsa*, se solo si ponga mente al fatto che detto termine (di moratoria dei pagamenti) è previsto da una norma che regola un procedimento particolare, quello di sovraindebitamento, volto a comporre secondo regole “speciali” una situazione di crisi.

La natura processuale del termine di moratoria *ex art. 8, comma 4* è poi ulteriormente desumibile dal fatto lo stesso termine dilatorio sarà *tamquam non esset* nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento o di annullamento della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento. In tali situazioni patologiche, i rapporti obbligatori originari rivivono, in virtù dell'efficacia retroattiva della risoluzione o dell'annullamento del piano, conformemente ai principi del diritto comune dei contratti, indubbiamente applicabili *ratione materiae* agli accordi perfezionati nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento.

Sostenere la natura sostanziale del termine di moratoria, come ha fatto apoditticamente il giudice di legittimità, significa escludere l'applicazione dell'efficacia *ex tunc* della risoluzione per inadempimento o dell'annullamento di un piano di risanamento: il che mi pare troppo.

Tuttavia, il principio di diritto appena riferito è stato prontamente applicato dai

giudici di merito. Il Trib. di Taranto, decr. 26 aprile 2018, di omologa di un piano del consumatore si è così pronunciato:

ritenuto, quanto alla proposta dilazione – quinquennale – della moratoria legale prevista dall'art. 8 co. 4, L n. 3/12 per il pagamento – al più entro l'anno dall'omologazione – dei creditori privilegiati, che la natura sostanziale (e non processuale) di tale termine annuale (da ritenere tale in ragione della relativa incidenza sulla stessa struttura del rapporto obbligatorio a motivo dell'indotto differimento del termine di esigibilità e di adempimento della prestazione) esige che l'eventuale, ulteriore dilazione ultrannuale della moratoria legale sia sorretta dall'espreso consenso manifestato dal creditore interessato (cfr., in termini, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4451).

La lettura proposta, come già anticipato, non convince: moratoria di un anno, secondo l'interpretazione letterale, significa sospensione di ogni attività e di ogni pagamento per un anno, ossia spostamento *ex lege* del termine di esigibilità del credito. Terminato l'anno di moratoria, il credito privilegiato diviene di nuovo esigibile e, soprattutto, rimesso alle possibili soluzioni di soddisfacimento prospettabili con il piano del consumatore o con l'accordo.

Il comma 4 in commento non prevede, né esplicitamente né implicitamente, l'obbligo di pagamento integrale dei crediti muniti di causa legittima di prelazione al termine del periodo di moratoria annuale; l'automatismo (presunto dalle riferite pronunce giurisprudenziali) tra richiesta di moratoria e pagamento integrale dei crediti privilegiati al termine della stessa non si scorge nella lettera della norma.

Così come la stessa lettera della norma non lascia ritenere da nessuna parte che il termine di moratoria annuale sia termine essenziale, come tale incidente sulla struttura stessa del rapporto obbligatorio, come invece sostenuto apoditticamente da Cass. civ., sent. n. 4451/2018.

Forse la riferita interpretazione giurisprudenziale muove dalla convinzione dell'esistenza di una sorta di "corrispettività" tra la moratoria annuale (ed il conseguente vantaggio "dilatatorio" del pagamento offerto al debitore), da un lato, ed il pagamento del credito offerto in misura integrale ai creditori dopo un anno di attesa, dall'altro. In altri termini, il sacrificio imposto dell'attesa sarebbe ripagato con la soddisfazione integrale del credito munito di causa legittima di prelazione.

Ma anche il preteso sinallagma tra dilazione temporale (annuale) di pagamento e misura della soddisfazione (integrale) del credito non è previsto e nemmeno evocato in forma implicita dal richiamato art. 8, comma 4, legge n. 3/2012.

Piuttosto (e nel senso della natura meramente processuale di detto termine), va notato che a mente dell'art. 11, comma 4, legge n. 3/2012, l'accordo con i creditori non determina la novazione dell'obbligazione, salvo che sia espressamente pattuito.

La tesi giurisprudenziale della pretesa natura sostanziale del termine annuale di moratoria cozza dunque con lo stesso dato positivo dell'art. 11, comma 4, che, fra l'altro, sembrerebbe esprimere un principio di portata generale valido per tutte le procedure di sovraindebitamento e non solo per l'accordo con i creditori, a differenza dell'art. 8, comma 4, circoscritto nel suo ambito oggettivo di applicazione solo al piano del consumatore ed all'accordo con i creditori con continuazione dell'attività d'impresa.

Il tenore della norma in commento depone, a mio avviso, per la natura puramente processuale e per la valenza esclusivamente endoprocedimentale del termine di moratoria annuale, valido dunque ai soli fini della procedura di sovraindebitamento, coerentemente con gli analoghi principi già ampiamente invalsi nell'ambito delle procedure concordatarie ex RD n. 267/1942.

La pretesa natura sostanziale del termine annuale di moratoria proposta dalla riferita giurisprudenza ed il conseguente obbligo di integrale pagamento dei crediti privilegiati al termine della moratoria imporrebbero, altrimenti, un sacrificio troppo pesante per il sovraindebitato, non sostenibile anche dopo un anno di moratoria, e soprattutto in contrasto con la *ratio* dell'intera legge che è quella di consentire al sovraindebitato di risolvere "lecitamente" la sua situazione di forte insolvenza e di forte squilibrio patrimoniale.

Inoltre, interpretare l'art. 8, comma 4 come una norma che obbliga al pagamento integrale dei crediti privilegiati dopo l'anno di moratoria porterebbe a negare l'operatività anche dell'art. 7 che invece, con portata generale, ne sancisce la loro falcidiabilità, purché sia assicurato un trattamento non inferiore a quello realizzabile sul ricavato della vendita del bene sul quale insiste la causa legittima di prelazione.

Va infine osservato che prima della pronuncia di Cass. civ. sent. n. 4451/2018, alcuni tribunali, pur senza prendere espressa posizione circa la natura giuridica del termine in parola, avevano interpretato nel senso qui sostenuto l'art. 8, comma 4, legge n. 3/2012, ritenendo comunque che i crediti assistiti da cause legittime di prelazione ed oggetto della moratoria annuale fossero pagabili in maniera rateale spirato il periodo di moratoria. Tra questi, il Trib. di Reggio Emilia, con decr. 18 novembre 2016 già dinanzi citato, ha omologato un piano del consumatore con durata di 16 anni e 8 mesi che prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento nella misura del 40% dei crediti privilegiati (credito per mutuo ipotecario) e nella misura del 20% dei crediti chirografari, mediante n. 190 rate mensili crescenti a decorrere dal primo anno successivo all'omologa del piano.

Ancora, nello stesso periodo, il Trib. di Napoli Nord, sez. III civile, decr. 05 dicembre 2016 già dinanzi citato, ha omologato un piano del consumatore avente

durata di 120 mesi, ossia 10 anni, con pagamento nella misura del 57% del credito ipotecario e nella misura del 20% del credito chirografario nei confronti dell'Agenzia delle entrate, oltre al pagamento integrale delle spese di giustizia, decorso il termine annuale della moratoria ex art. 8, comma 4, legge n. 3/2012.

Da ultimo, il Trib. Taranto, decr. collegiale 2 maggio 2017 di omologa di accordo con i creditori, ha così previsto

ritiene il Collegio, modificando il proprio precedente orientamento, che la previsione della possibilità di inserire nel piano scadenze e modalità di pagamento, senza distinzione espressa fra crediti chirografari e privilegiati e la stessa possibilità di prevedere dilazioni per crediti pubblicistici, quali i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'i.v.a. [...], inducano ad interpretare la disposizione contenuta nell'art. 8, comma 4, in senso non ostativo alla proposta di rateizzazione del pagamento dei creditori privilegiata (purché si rispetti l'ulteriore limite della durata del piano di cui si dirà oltre), intendendo la "moratoria" quale facoltà di sospensione dei pagamenti per un anno prima dell'inizio del pagamento rateizzato.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Aa. Vv. (2012). *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, Di Marzio F., Macario, Terranova G. (a cura di), Milano: Giuffrè
- Aa. Vv. (2013). *La «nuova» composizione della crisi da sovraindebitamento*, Di Marzio F., Macario F., Terranova G. (a cura di), Milano: Giuffrè
- Ambrosini S. (2008). Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino G., vol. XI, I, Padova: Cedam, p. 47 ss.
- Ambrosini S. (2015). Il nuovo concordato preventivo alla luce della «miniriforma» del 2015, in *Dir. fall.*, I, p. 359 ss.
- Caterino D. (2013). Appunti sui concetti di “rimedio”, “estraneità” e “convenienza” nella disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile, dattiloscritto in bozza consultabile sul sito www.academia.edu, pag. 1 ss.
- Cordopatri M. (2012). Presupposti di ammissibilità, in *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Il civilista*, a cura di Di Marzio F., Macario F. e Terranova G., p. 28
- Cordopatri M. (2012). Contenuto del piano e posizione dei creditori estranei, in *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Il Civilista*, a cura di Di Marzio F., Macario F. e Terranova G., p. 26
- D’Orazio L. (2013). *Le procedure di negoziazione della crisi dell’impresa: concordato preventivo; piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale; concordato fallimentare e concordato stragiudiziale; composizione della crisi di sovraindebitamento*. Milano: Giuffrè
- Fabiani M. (2009). *Contratto e processo nel concordato fallimentare*. Torino: Giappichelli
- Fabiani M. (2012). La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (d.l. 212/2011), in www.ilcaso.it, doc. n. 278/2012, p. 6; in *Il Corr. giur.*, p. 445
- Fabiani M. (2012). Primi spunti di riflessione sulla regolazione del sovra indebitamento del debitore non fallibile L. 27 gennaio 2012, n. 3, in *Foro it.*, V, p. 94 ss.
- Falcone G. (2015). Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore, in *Giur. comm.*, I, p. 137
- Ferrara F. – Borgioli R. (1996). *Il fallimento*. Milano: Giuffrè
- Ferrara F. (1974). *Il Fallimento*. Milano: Giuffrè
- Fortunato S. (2013). L’accordo da sovraindebitamento nei suoi profili patologici (annullamento e risoluzione), draft in www.academia.edu
- Lamanna F. (2015). *La legge fallimentare dopo la miniriforma del D.L. n. 83/2015*. Milano: Giuffrè
- Lo Cascio G. (2011). *Il concordato preventivo*. Milano: Giuffrè
- Macario F. (2013). *La responsabilità patrimoniale. Sovraindebitamento dei debitori “non fallibili”*. Torino: Treccani
- Maimeri F. (2013). La nuova disciplina di gestione della crisi da sovra indebitamento: prime riflessioni, in *Dir. banc.*, I, p. 199 ss.
- Manente D. (2013). Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili. Introduzione alla disciplina della l. 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il c.d. «Decreto Crescita-bis», in *Dir. fall.*, I, p. 563–568
- Nigro A. – Vattermoli D. (2012). *Diritto della crisi delle imprese*. Bologna: Il Mulino
- Nigro A. – Vattermoli D. (2014). *Diritto delle imprese. Le procedure concorsuali*. Bologna: Il Mulino

- Nigro A. (2012). Il nuovo procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento, in *Dir. banc.*, p. 4 ss.
- Panzani L. (2012). La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d.l. 179/2012, in www.treccani.it, p. 5
- Panzani L. (2013). La nuova disciplina del sovra indebitamento dopo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in www.ilfallimentarista.it, 12 dicembre 2012, pag. 1 ss.
- Piepoli G. (2013). Sovraindebitamento e credito responsabile, in *Banca borsa tit. cred.*, I, p. 38 ss.
- Sabatelli E. (2013). I creditori nella composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, in *I battelli del Reno, Rivista online di diritto ed economia dell'impresa*, p. 12 ss.
- Sporta Caputi F. (2013). Transazione fiscale e concordato preventivo: riflessioni sulle reciproche implicazioni sistematiche, in *Annali del Dipartimento jonico – Annali 2013 – Anno I – ISBN: 978-88-909569-0-4*, disponibile all'indirizzo internet <http://edizionidjsge.uniba.it>.
- Terranova G. (2013). *Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento*. Torino: Giappichelli.
- Tiscini R. (2013). I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in *Riv. dir. proc.*, p. 661.
- Vattermoli D. (2013). La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto «oggettivamente» concorsuale, in *Dir. Fall.*, I, pp. 762-802.